PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

23.11.2006 PE 380.845v01-00

EMENDAMENTI 5-80

Progetto di parere **(PE 634.584v01-00)**
di Rainer Wieland
Misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Proposta di direttiva (COM(2006)0138 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) – atto modificativo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 5

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Come indicato nella lettera inviata al Commissario Frattini dalla presidente del Senato, Y.E.M.A. Timmermann-Buck, e dal presidente della Camera, F.W. Weisglas, il 3 luglio 2006, "le due Camere degli Stati generali dei Paesi Bassi ritengono che alla Comunità non sia stato conferito alcun potere riguardo all'obiettivo dell'azione proposta. Le due Camere hanno comunque vagliato la proposta della Commissione alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, giungendo alla conclusione che non è conforme a questi due principi".

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 6

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Vi sono motivi di dubitare dell'applicabilità dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea come base giuridica in questo caso. Si può inoltre dubitare che l'obiettivo dell'armonizzazione delle misure penali per combattere efficacemente la contraffazione e la pirateria nel mercato interno sarà conseguito grazie a questa specifica proposta. La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede già procedure, mezzi di ricorso e misure di natura civile e amministrativa per far rispettare tali diritti, ma non è stata ancora attuata da tutti gli Stati membri. Attualmente solo 12 Stati membri hanno dato attuazione a questo strumento giuridico. L'armonizzazione delle sanzioni penali dovrebbe costituire un "estremo" ricorso, mentre la prima necessità è quella dell'armonizzazione delle misure di natura civile e amministrativa. Pertanto è estremamente importante procedere all'attuazione della direttiva 2004/48/CE prima di adottare qualsiasi nuova iniziativa.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 7
Paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. concorda con il governo olandese, il quale nel luglio 2006 ha sottolineato che gli strumenti giuridici per combattere la pirateria sono già disponibili e ha respinto la presente direttiva in quanto inutile, sostenendo inoltre che la Commissione non ha alcuna competenza per proporre una direttiva che criminalizza la violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 8
Paragrafo -1 ter (nuovo)

-1 ter. concorda con il parlamento olandese il quale rileva che non esiste alcuna manifesta necessità di tale direttiva e che la Commissione interpreta in modo erroneo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-176/03,

ampliando il suo spazio d'intervento normativo in una materia che non le compete;

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 9
Paragrafo -1 bis) (nuovo)

1 bis. richiama l'attenzione sulla dichiarazione del governo olandese del luglio 2006, che afferma che gli strumenti giuridici per combattere la pirateria sono già disponibili, per cui ritiene inutile la presente direttiva, e che, d'altro canto, la Commissione non ha alcuna competenza a proporre una direttiva che criminalizza la violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

A seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03 la Commissione propone una direttiva relativa alle misure penali nel contesto del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale basata sull'articolo 95 del trattato. Ferma restando la competenza della commissione giuridica, giova notare che sussistono serie preoccupazioni quanto all'ampia interpretazione data dalla Commissione a tale sentenza (si veda la comunicazione della Commissione COM(2005)583) e, di conseguenza, quanto alla base giuridica della proposta.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 10
Titolo

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***nella lotta contro la contraffazione e la pirateria***

Or. en

Motivazione

Il titolo della direttiva dovrebbe corrispondere al suo campo di applicazione, che deve essere limitato alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione dei marchi, in conformità con l'accordo TRIPS e secondo i limiti fissati nella sentenza della Corte di giustizia nella causa 176/03.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 11
Considerando 5

(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. ***Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale.***	(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. ***La piena applicazione di tali misure e mezzi di ricorso costituisce condizione preliminare per la definizione di ulteriori misure e mezzi di ricorso.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 12
Considerando 5

(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. ***Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di***	(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. ***La piena applicazione della direttiva 2004/48/CE costituisce condizione preliminare per la definizione di ulteriori misure e mezzi di ricorso.***

alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 13
Considerando 7

(7) Occorre, in particolare, realizzare un ravvicinamento del livello delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili. Tale ravvicinamento deve interessare le pene detentive, le ammende e la confisca.	***soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 14
Considerando 8

(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 15
Considerando 8

(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per motivi di politica giuridica generale occorre respingere ciò che può apparire come la privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi individuali implicati. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato gode di un monopolio legale sull'uso della forza. I privati non hanno il diritto di avvalersi di misure a carattere penale per lottare contro le violazioni della legge commesse da loro concittadini.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 16
Considerando 8

(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 17
Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le autorità preposte alle indagini penali non devono poter agire di propria iniziativa prima che il titolare dei diritti presenti una denuncia. Poiché gli accordi di licenza non sono pubblicati, il titolare dei diritti ha il diritto fondamentale di disporne come ritiene opportuno.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 18
Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 19
Considerando 9 bis (nuovo)

	(9 bis) I diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere pienamente rispettati in sede di definizione dei reati e delle sanzioni penali, nell'ambito delle indagini e nel corso dei procedimenti penali.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 20
Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) È inteso che la condivisione non commerciale di file tra privati è esclusa dal campo di applicazione della presente

direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 21
Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione	Oggetto e campo d'applicazione
La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.	La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale ***previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri***.	***Nel suo campo di applicazione rientrano quanto meno i seguenti*** diritti di proprietà intellettuale***:***
	a) diritto d'autore,
	b) diritti connessi al diritto d'autore,
	c) diritto sui generis del costitutore di una banca di dati,
	d) diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori,
	e)diritti relativi ai marchi,
	f) diritti relativi ai disegni e modelli,
	g) diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari,
	h) indicazioni geografiche,
	i) diritti relativi ai modelli di utilità,
	j) diritti di privativa per ritrovati vegetali,
	k) nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale.

Or. de

Motivazione

L'ambito di applicazione materiale della presente direttiva deve essere formulato in modo più preciso per corrispondere all'obiettivo di una legislazione migliore, più trasparente e più

comprensibile.

Non può essere compito della Commissione stabilire, pubblicando "pareri" l'interpretazione della direttiva quanto alla sua portata, aggirando in tal modo il legislatore.

L'elenco ripreso dall'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE permette inoltre più facilmente alla commissione competente, ove lo ritenga opportuno, di estrarre, con votazioni per parti separate, taluni settori concreti dal campo di applicazione.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 22
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***di proprietà intellettuale.***	La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***d'autore e dei diritti relativi ai marchi nella misura in cui tali sistemi di diritti sono armonizzati nella legislazione comunitaria.***
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.	

Or. en

Motivazione

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03 non lascia margine per andare oltre il diritto comunitario. La motivazione della Commissione fa riferimento soltanto alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione dei marchi. Pertanto, l'ambito di applicazione deve essere limitato a questi due elementi, la qual cosa è in conformità con l'accordo TRIPS.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 23
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***di proprietà intellettuale.***	La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***d'autore e dei diritti relativi ai marchi nella misura in cui tali sistemi di diritti***

	sono armonizzati nella legislazione comunitaria.
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.	

Or. en

Motivazione

Il titolo della direttiva dovrebbe corrispondere al suo campo di applicazione, che deve essere limitato alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione dei marchi, in conformità con l'accordo TRIPS e secondo i limiti fissati nella sentenza della Corte di giustizia nella causa 176/03.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 24
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***di proprietà intellettuale.***	La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti ***d'autore e dei diritti relativi ai marchi nella misura in cui tali sistemi di diritti sono armonizzati e previsti dalla legislazione comunitaria.***
Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.	

Or. en

Motivazione

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03 va rispettata: essa non lascia spazio per andare oltre la legislazione comunitaria. La Commissione ha posto l'accento sulla violazione del diritto d'autore e sulla contraffazione dei marchi, che costituiscono i due grandi problemi da affrontare grazie alla direttiva in esame. Pertanto, l'ambito di applicazione deve essere limitato a questi due elementi. Ciò è conforme all'accordo TRIPS.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 25
Articolo 1, comma 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per ***garantire il rispetto*** dei diritti di proprietà intellettuale.	La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per ***combattere e scoraggiare le violazioni intenzionali*** dei diritti di proprietà intellettuale ***commesse su scala commerciale***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina la formulazione utilizzata nell'accordo TRIPS (articolo 61), sul quale è basata la proposta.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 26
Articolo 1, comma 2

Tali misure ***si applicano ai*** diritti di proprietà intellettuale ***previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.***	***Essa armonizza*** tali misure ***penali a livello dell'Unione europea ove ciò è necessario per combattere le violazioni intenzionali dei*** diritti di proprietà intellettuale ***commesse nell'ambito di un'organizzazione criminale o che comportino un rischio per la salute o la sicurezza.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione utilizzata nell'accordo TRIPS (articolo 61), sul quale è basata la proposta. Vi è una distinzione tra violazione dei diritti brevettuali nel normale corso dell'attività commerciale, come lo sviluppo legittimo di prodotti, e la contraffazione e la pirateria con intento doloso e deliberato. Per le violazioni di brevetto esistono mezzi di ricorso di natura civile e i presunti responsabili di tali violazioni non dovrebbero essere equiparati a criminali come chi pratica la pirateria e la contraffazione. Nei casi di violazione di brevetto ciò interferirebbe con i sistemi di diritto civile degli Stati membri.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 27
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

In particolare la presente direttiva non si applica alle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale collegato a:

- brevetti, modelli di utilità e certificati complementari di protezione;

- importazione parallela di merci originali commercializzate con l'accordo del titolare dei diritti in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della presente direttiva dev'essere limitato alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione di un marchio.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 28
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Fatte salve le misure già esistenti negli Stati membri, le misure previste dalla presente direttiva si applicano esclusivamente alle violazioni deliberate dei diritti relativi ai marchi o del diritto d'autore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione utilizzata nell'accordo TRIPS (articolo 61), sul quale è basata la proposta. Vi è una distinzione tra violazione dei diritti brevettuali nel normale corso dell'attività commerciale, come lo sviluppo legittimo di prodotti, e la contraffazione e la pirateria con intento doloso e deliberato. Per le violazioni di brevetto esistono mezzi di ricorso di natura civile e i presunti responsabili di tali violazioni non dovrebbero essere equiparati a criminali come chi pratica la pirateria e la contraffazione. Nei casi di violazione di brevetto ciò interferirebbe con i sistemi di diritto civile degli Stati membri.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 29
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Fatte salve le misure già esistenti negli Stati membri, le misure previste dalla presente direttiva si applicano esclusivamente alle violazioni deliberate, commerciali e intenzionali dei diritti relativi ai marchi o del diritto d'autore.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante definire il reato, trattandosi di una questione delicata e particolarmente importante.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 30
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

Lo scambio senza scopo di lucro tra privati di contenuti acquisiti legalmente è escluso dal campo di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe precisare che le sanzioni penali non si applicano nei casi in cui un contenuto acquisito legalmente viene scambiato senza profitto tra privati.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 31
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

Lo scambio senza scopo di lucro tra privati di contenuti è escluso dal campo di

applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 32
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai sensi della presente direttiva, per atti "di tipo commerciale" si intendono gli atti compiuti ai fini di ottenere, come conseguenza della loro reiterazione, una fonte di entrate di una certa durata e importanza.

Or. de

Motivazione

Il concetto di "scala commerciale" riveste importanza centrale per la definizione del reato e va pertanto definito con precisione. Esso inoltre deve dipendere dal fatto che il responsabile dell'infrazione la commetta per ottenere o meno una fonte di entrate.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 33
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione" si intende una violazione in cui l'articolo in causa imita, senza modifiche, gli elementi caratteristici di un prodotto o di un segno distintivo protetto.

Or. en

Motivazione

È essenziale definire il reato con precisione. L'armonizzazione delle sanzioni penali nel campo della proprietà intellettuale deve essere limitata ai casi ovvi di pirateria. Per i casi ambigui, in particolare le questioni riguardanti la portata della protezione nel settore della similarità, le sanzioni civili sono sufficienti. La formulazione è basata su raccomandazioni dell'Istituto Max Planck.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 34
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, per "violazione commessa su scala commerciale" si intende la violazione a fini di lucro di un diritto di proprietà intellettuale che causa una considerevole perdita diretta al titolare del diritto.

Or. en

Motivazione

Anche se la proposta intende penalizzare esclusivamente le violazioni commesse su scala commerciale (articolo 3), manca una definizione, che deve essere introdotta per evitare l'incertezza del diritto. Anche se l'accordo TRIPS non definisce che cosa si intende per "scala commerciale", il contesto dell'accordo, l'impiego dell'espressione nell'intero testo e l'analisi del processo di negoziato che ha portato alla conclusione dell'accordo rendono chiara la definizione.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 35
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazioni commesse su scala commerciale" si intendono i fatti commessi con l'intento di conseguire un profitto economico o commerciale diretto o indiretto, o i fatti commessi su scala talmente ampia da poter causare una considerevole perdita diretta al titolare del diritto in questione.

Or. en

Motivazione

L'espressione "su scala commerciale" è fondamentale per la definizione del reato e va definita con precisione. Essa deve comprendere non solo i fatti commessi nel perseguimento di un interesse economico commerciale, ma anche gli atti gravi di pirateria su larga scala,

vale a dire non riguardanti un uso individuale o personale, che possono non comportare un vantaggio economico per l'autore del reato ma possono provocare un danno cospicuo al titolare del diritto.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 36
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione commessa su scala commerciale" si intende un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto finanziario diretto.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 37
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione commessa su scala commerciale" si intende un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto.

Or. en

Motivazione

È essenziale definire il reato con precisione. L'espressione "violazione commessa su scala commerciale" non è abbastanza chiara. Occorre precisare un'attività che può essere utilizzata per dedurre una intenzione particolare, in quanto i giudici non possono leggere nel pensiero degli interessati per scoprire le loro intenzioni. La formulazione è basata su raccomandazioni dell'Istituto Max Planck.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 38
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale" si intende una violazione deliberata e consapevole di tale diritto.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 39
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, per "violazione commessa su scala commerciale" si intende una violazione a fini di lucro di un diritto di proprietà intellettuale che mira a causare una considerevole perdita finanziaria diretta al titolare del diritto.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 40
Articolo 2, comma 1 quater (nuovo)

Ai fini della presente direttiva, per "violazione commessa su scala commerciale" si intende un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto, che causa una considerevole perdita diretta al titolare del diritto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica "violazione a fini di lucro" in "attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto". Sia "l'intenzione" che "l'attività" sono necessarie in quanto non si può essere sicuri dell'intenzione in assenza di un'attività.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 41
Articolo 2, comma 1 quater (nuovo)

	Ai fini della presente direttiva, per "violazione intenzionale di un diritto proprietà intellettuale" si intende la violazione deliberata e intenzionale di tale diritto.

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 42
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***qualsiasi*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ***il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione***.	Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***la*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale.

Or. en

Motivazione

In caso di complicità e istigazione, le sanzioni penali devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare sproporzionato in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 43
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***qualsiasi violazione intenzionale*** del diritto ***di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione***.	Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***le violazioni*** del diritto ***d'autore, qualora sussistano cumulativamente i seguenti elementi:***
	(a) copia senza modifiche;

(b) attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;

(c) causa di considerevole perdita diretta per il titolare dei diritti; e

(d) violazione deliberata e consapevole del diritto d'autore in causa.

Or. en

Motivazione

Gli ordinamenti nazionali applicano propri sistemi per quanto concerne "il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione". La Comunità non ha il diritto di armonizzare tali sistemi, neppure dopo la sentenza C-176/03. Un'armonizzazione direttiva per direttiva può creare soluzioni divergenti e il risultato finale sarà ancor più frammentato della situazione attuale.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 44
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto ***di proprietà intellettuale*** commessa su scala commerciale, ***il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione***.	Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto ***d'autore*** commessa su scala commerciale.

Or. en

Motivazione

È opportuno definire separatamente le violazioni del diritto d'autore e le violazioni del diritto di marchio.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 45
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***qualsiasi*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ***il tentativo***	***1.*** Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato ***la*** violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale.

di violazione, la complicità e l'istigazione.

2. Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato le violazioni intenzionali del diritto d'autore qualora sussistano cumulativamente i seguenti elementi:

a) attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;

b) intenzione di causare una considerevole perdita diretta per il titolare dei diritti; e

c) violazione deliberata e consapevole del diritto d'autore in causa.

3. Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato le violazioni del diritto di marchio qualora sussistano cumulativamente i seguenti:

a) utilizzazione di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per il quale il marchio è registrato;

b) attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;

c) intenzione di causare una considerevole perdita diretta per il titolare dei diritti; e

d) violazione deliberata e consapevole del diritto d'autore in questione.

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 46
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Inoltre, gli Stati membri provvedono a qualificare come reati il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione di tali violazioni, ove il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione:

a) siano commessi allo scopo di assistere la criminalità organizzata o

b) costituiscano una grave minaccia per la salute o la sicurezza.

Or. en

Motivazione

È importante distinguere tra violazioni del diritto brevettuale nel normale corso dell'attività commerciale (sviluppo legittimo di prodotti), che possono portare alla violazione di brevetti non validi, e la contraffazione e la pirateria con intento doloso e deliberato, che vengono spesso praticate dalle organizzazioni criminali. Le sanzioni penali in caso di complicità e istigazione devono essere riservate ai reati più gravi; penalizzare la complicità e l'istigazione potrebbe risultare sproporzionato in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 47
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

Non si applicano sanzioni penali in caso di importazione parallela di merci originali che sono state commercializzate previo assenso del titolare del diritto in un paese terzo.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 48
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato la violazione dei diritti relativi ai marchi qualora sussistano cumulativamente i seguenti elementi:

(a) utilizzazione di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato;

(b) attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;

(c) causa di considerevole perdita diretta

per il titolare dei diritti; e

(d) violazione deliberata e consapevole del marchio in questione.

Or. en

Motivazione

La lettera (a) è conforme al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, articolo 1.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 49
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale, se commessa su scala commerciale, dei diritti relativi ai marchi consistente nell'utilizzo di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato.

Or. en

Motivazione

È opportuno definire separatamente le violazioni dei diritti d'autore e quelle dei diritti relativi ai marchi.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 50
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

Non si applicano sanzioni penali in caso di importazione parallela di merci originali che sono state commercializzate previo assenso del titolare del diritto in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Non sussiste pirateria nel caso di importazione parallela di merci originali che sono state commercializzate previo assenso del titolare del diritto in un paese terzo.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 51
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

La definizione di reato comprende altresì il tentativo, l'organizzazione, la direzione, il favoreggiamento o la complicità, l'agevolazione e l'istigazione nella commissione delle violazioni di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi forma di partecipazione a tali violazioni dovrebbe essere qualificata come reato.

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 52
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) sull'esercizio di poteri di controllo in

	seno a tale persona giuridica.
	2. Oltre che nei casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
	3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui all'articolo 2.
	4. Ai sensi della presente decisione quadro, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Or. de

Motivazione

Date le differenze tra i sistemi sanzionatori degli Stati membri per quanto concerne le persone giuridiche, si rende necessario un approccio uniforme nel contesto del diritto penale.

L'emendamento riprende la formulazione della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2005/003 (CNS) 8496/1/06).

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 53
Articolo 4

1. Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono ***le*** sanzioni ***seguenti:***	Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono sanzioni ***efficaci, proporzionate e dissuasive.***

a) per le persone fisiche: pene restrittive della libertà personale;

b) per le persone fisiche e giuridiche:

i) ammende,

ii) la confisca dell'oggetto, degli strumenti utilizzati e dei prodotti originati dai reati, o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni:

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione;

c) l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali;

d) l'assoggettamento a controllo giudiziario;

e) la liquidazione giudiziaria;

f) l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici ;

g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Or. en

Motivazione

Una descrizione dettagliata delle sanzioni genera problemi date le differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali. La formulazione è conforme a quella del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. L'utilizzo di tale formulazione è stato suggerito dal Parlamento dei Paesi Bassi e dalla Law Society of England and Wales. È conforme alla sentenza pronunciata dalla CGCE nella causa C-176/03.

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 54
Articolo 4, paragrafo 2

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle ***seguenti sanzioni***:	2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle ***misure necessarie affinché alla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano comprendere sanzioni pecuniarie penali o non penali ed altre sanzioni quali:***
a) ***la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale***;	a) ***l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico***;
b) ***la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione***;	b) ***il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale***;
c) ***l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali***;	c) ***l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria***;
d) ***l'assoggettamento a controllo giudiziario***;	d) ***provvedimenti giudiziari di scioglimento***;
e) ***la liquidazione giudiziaria***;	e) ***la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato***;
f) ***l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici***;	f) ***la pubblicazione delle decisioni giudiziarie***;
g) ***la pubblicazione delle decisioni giudiziarie***.	g) ***la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale***.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione relativa al primo emendamento. Va aggiunto che il contenuto e la formulazione del pertinente elenco di sanzioni non vanno "reinventati" per ogni nuovo testo legislativo. Pertanto, le sanzioni proposte alle lettere da a) a e) sono state tratte dalla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2005/003 (CNS) 8496/1/06) e integrate da proposte specifiche figuranti nel testo originario qui in esame.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 2

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni:	***soppresso***
a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;	
b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione;	
c) l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali;	
d) l'assoggettamento a controllo giudiziario;	
e) la liquidazione giudiziaria;	
f) l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici;	
g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.	

Or. en

Motivazione

Le sanzioni descritte al paragrafo 2 sono già definite nella direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;	a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale ***e, ove opportuno, il sequestro e la distruzione dei materiali o elementi che sono serviti principalmente alla creazione o fabbricazione delle merci in questione***;

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 57
Articolo 5

Articolo 5	***soppresso***
Livello delle sanzioni	
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro… sulla lotta contro la criminalità organizzata e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.	
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali:	
a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;	
b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1.	

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 menziona già le sanzioni conformi alla sentenza C-176/03 della CGCE.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 58
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro… sulla lotta contro la criminalità organizzata e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro… sulla lotta contro la criminalità organizzata***, abbiano causato un danno quantitativo rilevante al titolare dei diritti*** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Motivazione

La perseguibilità penale andrebbe estesa anche alle persone fisiche che, pur se al di fuori di un'organizzazione criminale, hanno causato al titolare dei diritti un danno quantitativo grave o rilevante. Un individuo potrebbe altrimenti commettere migliaia di atti di pirateria dei diritti d'autore, anche promuovere o organizzare tale attività sotto ogni forma e su vastissima scala, e non essere soggetto ad alcuna sanzione penale fintantoché agisce da solo.

Emendamento presentato da Bill Newton Dunn

Emendamento 59
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano ***commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro… sulla lotta contro la criminalità organizzata*** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano ***ritenuti gravi*** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Motivazione

È preoccupante che il campo di applicazione dell'articolo 5 sia limitato a reati commessi nel contesto della "criminalità organizzata". I criteri restrittivi per la sua applicazione possono impedire la creazione di un quadro penale veramente efficace a livello europeo. Questo invia un segnale sbagliato e costituisce un nuovo elemento che non figura né nelle legislazioni nazionali (con l'eccezione della Francia) né nell'accordo TRIPS dell'OMC. È quanto mai sentita la necessità di orientamenti perfezionati in materia di sanzioni per le violazioni penali dei diritti di proprietà intellettuale. Tali orientamenti, previsti nella proposta di direttiva, saranno utili soltanto se applicabili a tutte le violazioni che causano grave danno commerciale ai titolari dei diritti, a prescindere dal fatto che siano commesse o meno nel contesto della criminalità organizzata. L'articolo 5 della proposta di direttiva dovrebbe pertanto sopprimere il riferimento alla criminalità organizzata sostituendolo con un riferimento a reati gravi.

Emendamento presentato da Bill Newton Dunn

Emendamento 60
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) di un massimo non inferiore a ***100 000*** euro per i casi meno gravi;	a) di un massimo non inferiore a ***300 000*** euro per i casi meno gravi;
b) di un massimo non inferiore a ***300 000*** euro per i casi di cui al paragrafo 1.	b) di un massimo non inferiore a ***500 000*** euro per i casi di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I livelli minimi suggeriti dalla Commissione per le sanzioni massime sono troppo bassi e pertanto non sono dissuasivi. In taluni casi di pirateria o contraffazione commerciale un'ammenda di 100 000 euro sarebbe del tutto inadeguata. Dato che una persona giuridica (ossia una compagnia o impresa) non può essere incarcerata e le sanzioni finanziarie costituiscono un importante rimedio penale, è opportuno aumentare il livello di queste ultime.

Emendamento presentato da Bill Newton Dunn

Emendamento 61
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i reati reiterati commessi da persone fisiche o giuridiche in

uno Stato membro diverso da quello dove sono stati commessi i reati di cui all'articolo 3 siano tenuti in considerazione al momento di determinare il livello delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare che le sanzioni penali divengano misure più efficaci, deterrenti e dissuasive per combattere la pirateria e la contraffazione nel mercato interno dell'Unione europea, è essenziale che i tribunali nazionali tengano conto dei reati contro i diritti di proprietà intellettuale commessi in un altro Stato membro al momento di determinare le sanzioni da imporre all'autore del reato. Tale misura assicurerà che in caso di reati gravi gli autori non siano in grado di approfittare del mercato interno semplicemente trasferendosi in un altro Stato membro dopo essere stati condannati in uno Stato membro per aver commesso un reato contro i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 62
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, ***quantomeno*** quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata ***e*** qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata ***o*** qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. fr

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 63
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata ***e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone***.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata.

Or. de

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 64
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati***, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone***.	***Nei casi previsti all'articolo 5 della presente direttiva*** gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati.

Or. en

Motivazione

Questi poteri di confisca ampliati dovrebbero riferirsi alle stesse violazioni e reati a cui si applica la direttiva.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 65
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, ***quantomeno*** quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Emendamento presentato da Bill Newton Dunn

Emendamento 66
Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano ***stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata*** e qualora comportino un rischio per la salute	Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano ***gravi*** e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

o la sicurezza delle persone.

Or. en

Motivazione

È preoccupante che il campo di applicazione dell'articolo 6 sia limitato a reati commessi nel contesto della "criminalità organizzata". Questo articolo sarà utile soltanto se applicabile a tutte le violazioni che causano grave danno commerciale ai titolari dei diritti, a prescindere dal fatto che siano commesse o meno nel contesto della criminalità organizzata. L'articolo 6 della proposta di direttiva dovrebbe pertanto sopprimere il riferimento alla criminalità organizzata sostituendolo con un riferimento a reati gravi.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 67
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Sviamento di potere

Gli Stati membri assicurano che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni.

Gli Stati membri vietano gli abusi procedurali, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme del diritto civile.

Or. en

Motivazione

La possibilità per un titolare di diritti di dissuadere potenziali violatori (ossia concorrenti) aumenta notevolmente se egli può minacciare questi ultimi di sanzioni penali. Sia il diritto internazionale che quello europeo impongono la prevenzione di abusi dei diritti di proprietà intellettuale. L'abuso pregiudica la libera concorrenza in violazione degli articoli 28 e seguenti e 81 e seguenti del trattato CE.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 68
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Abuso

Gli Stati membri assicurano che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni. Gli Stati membri vietano altresì gli abusi procedurali.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri vietano l'abuso procedurale, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme del diritto civile.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 69
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter

Diritti della difesa

Gli Stati membri assicurano che i diritti della difesa siano debitamente tutelati e garantiti.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Umberto Guidoni

Emendamento 70
Articolo 7

Articolo 7	***soppresso***
Squadre investigative comuni	
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della	

direttiva.

Or. en

Motivazione

La privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi di singole parti in causa va respinta per questioni di politica giuridica generale. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato è dotato del monopolio legale dell'uso della forza. Soggetti privati non hanno il diritto di esercitare l'azione penale al fine di combattere violazioni della legge commesse da concittadini. Ciascun individuo ha invece solo il diritto di esigere protezione dallo Stato, se necessario per mezzo del diritto penale. Le ben definite norme di procedura penale sono vincolanti solo per le autorità responsabili dell'azione penale. E anche se il diritto di procedura penale fosse parimenti applicabile a tutti i membri delle squadre investigative comuni, mancherebbe il controllo democraticamente legittimato, in quanto i titolari del diritti di proprietà intellettuale non detengono una carica pubblica e pertanto non sono vincolati da norme interne emanate dall'autorità giudiziaria. L'obbligo degli Stati membri di delegare a soggetti privati in modo così vago funzioni nell'ambito della conduzione di indagini penali è quindi incompatibile con la struttura fondamentale di una società democratica.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 71
Articolo 7

Articolo 7	***soppresso***
Squadre investigative comuni	
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.	

Or. en

Motivazione

Ciò che potrebbe sembrare la privatizzazione dell'azione penale a favore degli interessi di singole parti in causa va respinto per questioni di politica giuridica generale. Nelle società democratiche in cui vige lo stato di diritto, lo Stato è dotato del monopolio legale dell'uso della forza. Soggetti privati non hanno il diritto di esercitare l'azione penale al fine di combattere violazioni della legge commesse da concittadini.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 72
Articolo 7

Articolo 7	***soppresso***
Squadre investigative comuni	
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.	

Or. en

Emendamento presentato da Rainer Wieland

Emendamento 73
Articolo 7

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti ***possano*** contribuire alle indagini ***condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva***.	Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti ***siano in grado di*** contribuire ***in modo adeguato al buon esito delle*** indagini.

Or. de

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe creare l'impressione errata che la parte lesa debba avere il diritto (legalmente esercitabile) di partecipare a indagini o di ricevere informazioni dalle autorità.

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 74
Articolo 7

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei	Gli Stati membri assicurano che i titolari dei

diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti ***possano contribuire*** alle ***indagini condotte dalle*** squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.	diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti ***debitamente incaricati***, e gli esperti ***forniscano informazioni*** alle squadre investigative comuni ***che conducono indagini*** su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Or. en

Motivazione

La formulazione di questo articolo è troppo vaga: è legittimo che la Corte consenta a ciascuna delle parti di ricorrere ai propri esperti. Tuttavia la partecipazione diretta dei rappresentanti del titolare dei diritti di proprietà intellettuale alle indagini va limitata, altrimenti i titolari dei diritti potrebbero compromettere i procedimenti penali mettendo a rischio l'imparzialità e l'equità dell'indagine. Il testo proposto dalla Commissione è sproporzionato; spetta ai tribunali darne un'interpretazione.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 75
Articolo 7

Squadre investigative ***comuni***	Squadre investigative
Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti ***possano contribuire alle indagini condotte dalle*** squadre investigative ***comuni*** su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.	***I*** titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti ***possono fornire informazioni alle*** squadre investigative ***che conducono indagini*** su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania e Umberto Guidoni

Emendamento 76
Articolo 8

Articolo 8	***soppresso***
Avvio dell'azione penale	
Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui	

all'articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Le autorità preposte alle indagini penali non dovrebbero potere agire di propria iniziativa prima della denuncia del titolare dei diritti perché le disposizioni in materia di licenze non sono pubblicate. Il titolare dei diritti ha il diritto fondamentale di disporre dei propri diritti come desidera.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 77
Articolo 8

Articolo 8	***soppresso***
Avvio dell'azione penale	
Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.	

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato

Emendamento 78
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Protezione dei dati di carattere personale

L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che verte sulla protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1], devono essere pienamente rispettati nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari.

---

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

Or. en

Motivazione

L'articolo 8 della Carta recita: "Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica." La direttiva è intesa a proteggere i diritti e le libertà delle persone in ordine al trattamento dei dati personali stabilendo i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 79
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Protezione dei dati di carattere personale

L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che verte sulla protezione dei dati di carattere personale, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1], devono essere pienamente rispettati nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari.

---

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 80
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di…….[diciotto mesi dalla data di adozione della presente direttiva]. Essi notificano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredato da una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.	Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di…….[diciotto mesi dalla data di adozione della presente direttiva] ***e solo dopo la piena attuazione della direttiva 2004/48***. Essi notificano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredato da una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

All'ottobre 2006 l'attuazione della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale aveva avuto luogo solo in 12 Stati membri.